



# Comune di Malvito

Provincia di Cosenza

Deliberazione in Copia del Consiglio

Delibera n° 13 del 22/07/2020

**OGGETTO:**

TARI (Tassa rifiuti). Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 un applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Conferma tariffe anno 2019)

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 17:10 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Amatuzzo Pietro	—
CONSIGLIERE	Turano Giuseppe Amedeo	x
CONSIGLIERE	Guaraglia Gustavo	x
CONSIGLIERE	Iannello Roberto	x
CONSIGLIERE	De Iacovo Andrea	x
CONSIGLIERE	Paletta Sonia	x
CONSIGLIERE	Gallo Daniele	—
CONSIGLIERE	Vitale Bruno	x
CONSIGLIERE	D'Ambra Francesca Rosa	x
CONSIGLIERE	Amatuzzo Fausto	x
CONSIGLIERE	De Marco Giuseppe	—

Presenti: 8

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Maurizio Ceccherini che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Giuseppe Amedeo Turano nella sua qualità di Vice Sindaco

La seduta è Pubblica

Il Presidente illustra l'argomento specificando il contenuto della proposta all'esame del Consiglio. Interviene il consigliere Fausto Amatuzzo che fa rilevare che il Piano finanziario della TARI è stato redatto da una società esterna e prevede un costo totale per la gestione del servizio nel 2018 di circa 180.000 euro ed ora per il periodo 2020 è stato con le medesime voci elevato ad € 199.000. Fa rilevare altresì che è incluso nel Piano Finanziario anche il costo relativo allo spazzamento delle strade, quando invece tale servizio è ora svolto dal personale contrattualizzato ex LSU. Inoltre, pone in rilievo come le fatture TARI per i non residenti vengono calcolate anche sui costi variabili (numero componenti nucleo familiare) e ne chiede la riduzione come per legge insieme a quella per il compostaggio domestico. Inoltre ricorda al Consiglio che la ditta appaltatrice del servizio di raccolta si è aggiudicata la gara sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa proponendo, in via migliorativa, il sistema di raccolta con il codice "a barre". Tale sistema che prevede l'attribuzione del costo del servizio a ciascun utente sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti, non è mai entrato in funzione.

Interviene anche il consigliere Roberto Iannello "Sono state citate alcune tematiche che puntualmente si ripresentano nella discussione e che rimangono puntualmente irrisolte. Le discrasie per la fatturazione TARI tra residenti e non residenti non vorrei che scatenassero una diatriba. Esiste purtroppo uno spopolamento dei centri urbani e sono tanti i sacrifici da parte di chi ha deciso di rimanere qui e questo non può passare in secondo piano. Se esentiamo i non residenti si deve trovare una soluzione per non aumentare il costo sui residenti. A riguardo delle politiche di risparmio, poi, il servizio costa oggi 199.000 euro e in dodici anni dal 2007 è aumentato solo di 12.000 euro visto che allora era di 187.000 euro. Nel 2009 a livello di costi, conferire una tonnellata in discarica costava 80 euro, oggi costa 200 euro. C'è una premialità per chi differenzia con il costo che si abbassa a 147 euro ovvero il 75%. Bisogna però mettere in campo le giuste politiche di risparmio per attuare tutto ciò".

Per il Vice- Sindaco Presidente "bisogna comunque trovare una soluzione".

Uditi gli interventi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
  - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
  - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 12 del 27/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto il Piano economico finanziario 2019 approvato, dal quale emergono i seguenti costi di gestione del servizio rifiuti integralmente coperti con le entrate:

COSTO COMPLESSIVO DI GESTIONE	ENTRATE COMPLESSIVE
€. 199.149,74	€. 199.149,74
PERCENTUALE DI COPERTURA	100%

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata del 5%;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Ravvisata l'opportunità di stabilire, con il presente provvedimento, nelle more dell'approvazione del piano finanziario da effettuarsi entro il termine fissato da norme statali, le scadenze di versamento come di seguito indicato:

N°RATA	SCADENZA VERSAMENTO
PRIMA RATA	30 SETTEMBRE 2020
SECONDA RATA	30 NOVEMBRE 2020
RATA UNICA SOLUZIONE	30 SETTEMBRE 2020

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il Regolamento Comunale della Tari;

Visto il Regolamento generale delle Entrate;

Con votazione resa in forma palese: VOTANTI N. 8 – FAVOREVOLI N.6 (Turano- Guaraglia – Iannello\_ Paletta – De Iacovo – Vitale) – Contrari n. 2 (D'Ambra- Amatuzzo Fausto)

### DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 12 del 27/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

<b>TARIFE UTENZE DOMESTICHE</b>			
<b>codice</b>	<b>descrizione categoria</b>	<b>tariffa fissa €/mq</b>	<b>tariffa var. €/utenza</b>
48	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE - FINO A 1 COMPONENTE	0,583033	57,456135
48	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE - 2 COMPONENTI	0,669988	91,929816
48	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE - 3 COMPONENTI	0,721278	103,421043
48	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE - 4 COMPONENTI	0,8222573	126,403497
48	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE - 5 COMPONENTI	0,8450972	166,622792
48	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE - 6 O PIÙ COMPONENTI	0,8374839	195,350859
<b>codice</b>	<b>descrizione categoria</b>	<b>tariffa fissa €/mq</b>	<b>tariffa var. €/utenza</b>
49	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE - FINO A 1 COMPONENTE	0,583033	0
49	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE - 2 COMPONENTI	0,669988	0
49	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE - 3 COMPONENTI	0,721278	0
49	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE - 4 COMPONENTI	0,8222573	0
49	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE - 5 COMPONENTI	0,8450972	0
49	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE - 6 O PIÙ COMPONENTI	0,8374839	0
<b>codice</b>	<b>descrizione categoria</b>	<b>tariffa fissa €/mq</b>	<b>tariffa var. €/utenza</b>
50	UTENZE DOMESTICHE - FINO A 1 COMPONENTE	0,583033	57,456135
50	UTENZE DOMESTICHE - 2 COMPONENTI	0,669988	91,929816
50	UTENZE DOMESTICHE - 3 COMPONENTI	0,721278	103,421043
50	UTENZE DOMESTICHE - 4 COMPONENTI	0,8222573	126,403497
50	UTENZE DOMESTICHE - 5 COMPONENTI	0,8450972	166,622792
50	UTENZE DOMESTICHE - 6 O PIÙ COMPONENTI	0,8374839	195,350859

**TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE**

codice	descrizione categoria	Tariffa fissa €/mq	Tariffa var. €/mq
51	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,618459	0,712039
52	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,880115	1,017198
53	STABILIMENTI BALNEARI	0,892009	1,039107
54	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,618459	0,712039
55	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,843485	2,134551
56	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,177452	1,36148
57	CASE DI CURA E RIPOSO	1,427214	1,649426
58	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,248812	1,449116
59	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,749287	0,862271
60	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI	1,37964	1,597783
61	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,807804	2,087603
62	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,260706	1,461635
63	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,72455	1,995273
64	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,022837	1,178385
65	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,129878	1,305143
66	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	4,614659	5,339507
67	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	3,651289	4,217459
68	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	3,330166	3,862223
69	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	3,591822	4,154863
70	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	4,008093	0,892004
71	DISCOTEQUE, NIGHT-CLUB	2,081354	2,414672
72	MAGAZZINI E DEPOSITI	0,523312	0,610319
73	AGRITURISMI	1,296386	1,494499

2) di fissare le scadenze di versamento della TARI, annualità 2020, come di seguito indicato:

N°RATA	SCADENZA VERSAMENTO
PRIMA RATA	30 SETTEMBRE 2020
SECONDA RATA	30 NOVEMBRE 2020
RATA UNICA SOLUZIONE	30 SETTEMBRE 2020

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Cosenza;

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)**

---

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 15/07/2020

UFFICIO Finanziario

**Il Responsabile del Servizio**

**F.to      Avv. Giuseppe Amedeo Turano**

---

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

**Il Responsabile del Servizio**

**F.to      Giuseppe Amedeo Turano**

---

**La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.**

**Il Segretario Comunale**

**F.to      Maurizio Ceccherini**

**Il Vice Sindaco**

**F.to      Giuseppe Amedeo Turano**

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale addì 31/07/2020 e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.  
Prot. n. del 31/07/2020

L'incaricato del Servizio

**Il Segretario comunale**

**F.to      Maurizio Ceccherini**

---

La suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data \_\_\_\_\_

**Il Segretario comunale**

**F.to      Maurizio Ceccherini**

---

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

**Il Responsabile del Servizio**

**F.to avv. Giuseppe Amedeo Turano**

